

Sentenza n. 04 – del 17/04/2018
Stagione sportiva 2018

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Il giorno 17 aprile 2018, alle ore 12:00 presso gli Uffici Federali si è riunita la C.S.A. composta da:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente
Avv. Augusto DI MARZIANTONIO – Componente
Avv. Rocco Quartuccio – Componente

per l'esame del ricorso proposto dalla Società ASD CITTADELLA HOCKEY avverso la decisione del C.U. n. 76 del G.S.N. Hockey in Line del 11 aprile 2018;

Nessuno è presente per la Società ricorrente, ma nel ricorso specificano che l'atleta Vendrame Tobia, soggetto della squalifica, è disponibile ove lo ritengono opportuno all'audizione;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato, in data 13 aprile 2018 la società ASD Cittadella HP ricorreva contro il provvedimento in epigrafe chiedendo che venisse modificato riqualificandolo come "squalifica" anziché sospensione e che venisse ridimensionato al massimo in numero 5 giornate di squalifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Si ritiene di dover ridurre la sanzione della squalifica comminata dal G.S.N. fino al 31 gennaio 2019, anche sulla base dei precedenti giurisprudenziali. Il comportamento dell'atleta risulta comunque di particolare gravità in considerazione della reiterazione del colpo inferto, dimostrando in tal modo l'animus necandi dell'autore stesso. Va rilevato, inoltre, il pericolo che riveste l'atto, essendo idoneo in astratto a poter provocare lesioni anche gravi o gravissime.

Non è apprezzabile peraltro la recidiva contestata dal Giudice di prime cure, circostanza questa che contribuisce a considerare equa una riduzione della sanzione erogata.

In accoglimento della censura relativa al nomen della sanzione si concorda con il ricorrente: trattasi, infatti di squalifica essendo stato richiamato l'art. 33 R.G.D. che definisce la squalifica come "divieto per atleti o allenatori di svolgere attività sportiva per una o più giornate di gara"

P.Q.M.

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, riduce la comminata squalifica dell'atleta Vendrame Tobia fino a tutto il 30 novembre 2018 e riduce l'ammenda a euro 275,00.

Dispone la restituzione di un terzo della tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI
F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO
F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO